

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici

CHIARIMENTI II

DOMANDA 1: Nel lotto numero 1 è specificato che il metodo di riferimento deve essere quello della normativa CEI 211-7/E guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana Appendice E: Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di comunicazione mobile (2G,3G,4G).

Rif. Normativa: Legge 17 dicembre 2012, n.221

La conformità alla norma CEI 211-7/E non è garantita dal tipo di antenna richiesta, ovvero "Antenna Omnidirezionale" con le caratteristiche riportate nel Vs. capitolato, in quanto questo tipo di antenna così descritta, non consente di effettuare misure isotropiche del segnale come da normativa CEI 211-7

RISPOSTA 1: La conformità alla norma CEI 211-7/E è richiesta solo per l'analizzatore di spettro portatile, (lotto 1A).

DOMANDA 2: Abbiamo ricevuto la Vs. risposta alla nostra prima richiesta di chiarimenti (relativamente alle tarature Lat o riferibili Lat), tuttavia abbiamo necessità di chiarimento sul termine da voi utilizzato "riferibile o riconducibile"

Riferibile o riconducibile è da intendersi come "Equivalente"?

Vi chiediamo ciò perché le tarature "riferibili o riconducibili" non sono ISO 17025 (come quelle LAT), mentre quelle "Equivalenti" si.

Risposta 2: È richiesta una taratura presso centro LAT o equivalente internazionale riconosciuto ai sensi della ISO 17025.